

# STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

AVV. GIOVANNI FERRAÙ  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. FRANCESCO MANUELE GIUFFRIDA  
AVV. VALENTINA LAZZARO  
AVV. GIOVANNI VALENTI  
AVV. VINCENZO GALVAGNO  
AVV. GAETANO ROMANO  
DOTT. SIMONA RAPISARDA  
DOTT. CLAUDIO CANTARELLA  
DOTT. CLELIA BENINTENDE  
DOTT. VANESSA GIUFFRIDA  
DOTT. GIULIA NOVELLINI

AREA PENALE  
AVV. MARIA LETIZIA GALATI  
AVV. STEFANO F. PIPITONE  
DOTT. ANNAMARIA CHIARENZA  
DOTT. MARA SCHIFFITTO

RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
SERENA VAGLIASINDI

## AVVISO

### 1. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. LAZIO – SEZIONE TERZA BIS, n. 6810/2019, prossima udienza 12 maggio 2020;

### 2. NOME DEL RICORRENTE:

Carmela Vasques, Antonina Messina, Domenica Centinaro, Angela Di Bella, Guido Strazzeri, Concetta Brunetto, Letizia Fichera, Lucia Strano, Giuseppa Nocera.

### 2.1. INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;
- Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
- Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
- Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
- Ufficio Scolastico Regionale Sicilia.

### 3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO:

- 1) Del D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2019, con cui è stato indetto il “corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, nel numero di 2416 unità;
- 2) Del provvedimento, non conosciuto in mancanza di evasione dell'istanza di accesso agli atti, con cui ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017 è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che ha predisposto i quesiti sottoposti ai candidati e i relativi criteri di valutazione;
- 3) Del quadro tecnico del 17 ottobre 2018 relativo alla prova scritta, pubblicato sul sito del MIUR;
- 4) Di tutti gli atti e i verbali relativi alle procedure di valutazione e correzione degli elaborati di parte ricorrente;

# STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- 5) Di tutti gli atti e verbali di tutte le sottocommissioni che hanno provveduto, ciascuna per la sua competenza, a correggere gli elaborati di parte ricorrente, attribuendo il relativo punteggio nella prova scritta in italiano, nonché le relativa scheda di valutazione;
- 6) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del concorso in parola e del relativo elenco nella parte in cui non contiene parte ricorrente;
- 7) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;
- 8) del provvedimento pubblicato sulla g.u. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data della prova scritta per i candidati della Sardegna;
- 9) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stata indicata la data del 13 dicembre 2018 per lo svolgimento della prova con riferimento ai candidati ammessi in via giudiziale all'espletamento della prova scritta;
- 10) del provvedimento del MIUR con cui sono stati pubblicati i criteri redatti dal Comitato tecnico con riferimento alla prova del 13 dicembre 2018;
- 11) dell'art. 15 co. 8 e 9 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui stabilisce che per la correzione di gruppi di 250 prove venga nominata una sottocommissione;
- 12) dell'art. 8, comma 8 del bando di concorso nella parte in cui esclude la computabilità del punteggio ottenuto durante la prova preselettiva ai fini della formazione della graduatoria.
- 13) dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte statuisce il limite di 70 punti ai fini dell'ammissione alla successiva fase concorsuale.

### 3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

- 1) **genericità dei criteri di valutazione adottati dalla commissione. Violazione D.M. 138/2017.**

I criteri utilizzati dalla commissione non hanno permesso di far comprendere le ragioni che hanno indotto parte resistente ad attribuire la votazione adottata agli elaborati di parte ricorrente. Inoltre, in assenza di criteri chiari e oggettivi, ogni sottocommissione ha effettuato una valutazione diversa per ogni gruppo di 250 elaborati, con conseguente assoluta incertezza in termini di obiettività nella valutazione della prova;

- 2) **eccesso di potere. Correzione prove in violazione delle disposizioni della commissione centrale.**

Nel verbale n.1 redatto dalla sottocommissione che ha corretto le prove di parte ricorrente, si legge che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di **trenta minuti**”*. Sennonché dagli accertamenti effettuati, è emerso che il tempo dedicato alla correzione è stato decisamente

# STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

più breve: i 30 minuti imposti dalla Commissione centrale si sono ridotti a non più di 12 minuti.

Considerato che è stata la stessa commissione ad autolimitarsi, prevedendo una specifica regola, essa deve essere pedissequamente rispettata, pena l'illegittimità delle correzioni effettuate.

Pertanto "il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta, sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso" (cfr. Consiglio di Stato 13 maggio 2005 n. 2421).

\*\*\*\* solo in via subordinata: SULL'ANNULLAMENTO DELL'INTERO CONCORSO.  
\*\*\*\*

3) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.**

L'art. 8 del bando di concorso statuisce che "*la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*".

Tuttavia, il 17 ottobre 2018, giorno fissato per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna decideva unilateralmente di rinviare la data della prova, che veniva fissata per il successivo 13 dicembre 2018. Tale differimento ha chiaramente favorito i candidati della regione Sardegna – che hanno goduto di un tempo maggiore per prepararsi e che sono venuti a conoscenza anticipatamente dei "quadri di riferimento" in base ai quali la prova sarebbe stata valutata – andando a discapito della posizione di parte ricorrente. Pertanto, una situazione che doveva essere trattata nella medesima materia, conducendo a un rinvio generale e non limitato solo ad alcuni candidati, si è tradotta nella violazione del principio di *par condicio* fra i candidati.

4) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.M. N. 138/2017. Incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico.**

La disposizione in rubrica prevede che: "*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati delle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso*". [...] c) *non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*. Essa, pur riferendosi esplicitamente a una situazione di incompatibilità riguardante i membri della commissione e della sottocommissione, per identità di *ratio*, è estensibile anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Dagli accertamenti effettuati in merito è emerso che alcuni dei componenti del suddetto comitato facessero parte dell'organo di direzione politica del MIUR in evidente violazione della

# STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

lettera a) della citata disposizione, mentre altri hanno svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico in violazione della lettera c) della medesima disposizione. Ebbene, in entrambi i casi, appare manifesta l'incompatibilità con il ruolo di membro del Comitato tecnico-scientifico.

5) **Violazione principio di trasparenza. Violazione principio *par condicio* candidati.**

Non risultano noti i criteri in base ai quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni, momento fondamentale delle operazioni di correzione dato il concreto rischio di violazione del principio dell'anonimato. In assenza di verbalizzazione sul punto, si dubita sul rispetto dell'anzidetto principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato.

**ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti: copia di tutti i verbali della Commissione relativi all'espletamento della prova scritta all'esito della quale parte ricorrente è risultata non idonea; copia dei verbali relativi alle sedute in cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte a cui si è sottoposta parte ricorrente copia dei verbali con i quali la commissione, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui all'articolo 8 del bando di concorso; copia di tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova; copia di tutti i verbali relativi alla fase di correzione delle prove sostenute da parte ricorrente e delle singole valutazioni ottenute in ciascuna prova e del punteggio complessivo ottenuto; copia della prova scritta sostenuta dall'istante, consistente nei cinque quesiti a risposta aperta in lingua italiana e dei due quesiti in lingua straniera;

#### **4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:**

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie impugnate relative al concorso oggetto del presente giudizio.

**5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO [WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT](http://WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT)** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 52 C.P.A. È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III BIS DEL T.A.R. LAZIO, CON ORDINANZA N. 4499/2019 ([SCARICA](#)) – RESA NEL GIUDIZIO N. 6810/2019 R.G.**

#### **7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO ([SCARICA](#))**

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA DELL'ORDINANZA È CONFORME ALL'ORIGINALE CONTENUTO NEL FASCICOLO TELEMATICO D'UFFICIO.

AVV. GIOVANNI FERRAÙ

# STUDIO LEGALE FERRAÚ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI